

COMUNE DI SANTA FLAVIA

(Città Metropolitana di Palermo)

REGOLAMENTO SULLO SVILUPPO SOSTENIBILE AI FINI DELLA CONVIVENZA TRA LE FUNZIONI RESIDENZIALI E LE ATTIVITA' DI ESERCIZIO PUBBLICO E SVAGO NELLE AREE PRIVATE, PUBBLICHE E DEMANIALI, NONCHE' PER LA TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art 1. Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento è diretto ad assicurare la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e di svago nelle aree private, pubbliche e demaniali nel territorio del Comune di Santa Flavia, mediante la regolamentazione dei comportamenti e degli impatti diretti e indiretti, che derivano sull'ambiente urbano dalle manifestazioni pubbliche o private dalle le attività commerciali, artigianali, alimentari e di somministrazioni di alimenti e bevande.

2. Le disposizioni introdotte con il presente regolamento si prefiggono la tutela della salute, dell'ambiente e del paesaggio, del patrimonio artistico e culturale, della sicurezza e dell'Ordine Pubblico, nonché la tutela della quiete pubblica per la civile convivenza, la sicurezza urbana, la coesione, la vivibilità delle aree pubbliche e degli spazi comuni.

Art 2. Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento s'intendono per:

- **Esercizi artigianali alimentari:** le attività dirette alla produzione e vendita di beni alimentari di produzione prevalentemente propria;
- **Esercizi commerciali di vendita al dettaglio:** le attività svolte da chiunque professionalmente, acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivenda ai consumatori finali su aree private in sede fissa o su aree pubbliche;
- **Circoli privati:** le libere associazioni di persone che si riuniscono per perseguire fini e interessi comuni in locali aperti al pubblico, con accesso consentito ad una cerchia

delimitata ed individuale di persone, soci, al cui interno può essere esercitata la somministrazioni di alimenti e bevande limitatamente ai soci;

- **Esercizi di somministrazioni alimenti e bevande:** le attività di vendita per il consumo di alimenti e bevande in locali d'esercizio o in superficie aperte al pubblico, annesse all'esercizio e a tal fine attrezzate, anche quando effettuata con distributori automatici, nonché le attività che effettuano la vendita da asporto;
- **Pubblico spettacolo:** le attività svolte presso pubblici esercizi, o in luogo aperto o esposto al pubblico, sottoposte alla disciplina di cui agli artt. 68-69, nei casi previsti, dall'art.80 del T.U. L.P.S. e dal D.M. 19.08.1996;
- **Manifestazioni pubbliche o private:** le attività di intrattenimento, di vendita o di somministrazione o consumo di prodotti in aree private o pubbliche per lo svolgimento di fiere, sagre, mostre mercato.

CAPO II – TUTELA DELL'AMBIENTE E DEI BENI CULTURALI DELLA QUIETE PUBBLICA

Art. 3. Divieto di schiamazzi dinanzi al sagrato delle Chiese e nelle Piazze

1. Dinanzi a tutti i sagrati delle Chiese site nel Comune di Santa Flavia, nonché nelle Piazze e Piazzette su cui affacciano abitazioni private o residenziali, è fatto assoluto divieto di turbare l'ordinata convivenza civile e disturbare la quiete pubblica attraverso schiamazzi.

Art. 4. Indicazioni operative a tutela dei cittadini

1. I gestori dei pubblici esercizi, dei circoli privati, degli esercizi commerciali e delle attività artigianali alimentari, nonché i responsabili delle manifestazioni pubbliche e private, avvalendosi eventualmente di personale incaricato dell'ordinato svolgimento delle attività d'impresa della prevenzione dei rischi o proposto alla mediazione dei conflitti, hanno l'obbligo di:
 - a) Assicurare la completa pulizia e la massima condizione, nell'area antistante e all'interno del raggio di metri 15, d'igiene da rifiuti ed in particolare vetro, carta, plastica, lattine e contenitori per alimenti, nel rispetto della vigente normativa sulla raccolta differenziata,

derivanti sia dalla normale attività sia da eventuali comportamenti generanti degrado ambientale posti in essere dagli avventori o dai frequentatori dei locali;

- b) esporre idonea cartellonistica sulle norme di convivenza civile sul contenimento delle emissioni sonore e sulle sanzioni previste per il disturbo della quiete pubblica e la violazione delle norme a tutela dell'igiene e del patrimonio artistico culturale ed ambientale;
- c) non collocare erogatore di bevande alla spina all'esterno dei locali di esercizio se non espressamente autorizzati in deroga al presente provvedimento nel caso di particolari manifestazioni ed eventi;
- d) provvedere in maniera opportuna ed efficace, nell'orario di chiusura notturno del pubblico esercizio, a rendere inutilizzabili da eventuali passanti gli arredi, tavoli, sedie e ombrelloni presenti all'esterno dei locali.

2. Gli esercenti dell'attività commerciale al dettaglio in sede fissa e di somministrazione di alimenti e bevande devono rendere noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura, l'orario di effettiva apertura mediante cartelli o altri mezzi d'informazione, collocati all'interno o all'esterno dei propri locali.

3. Si fa divieto a chiunque di porre in essere tutti quei comportamenti gravemente lesivi del decoro cittadino, che arrecano pregiudizio all'igiene e alla sicurezza urbana quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'abbandono di rifiuti, gli schiamazzi, le grida, gli imbrattamenti e i graffiti sui muri, dei monumenti ed in generale degli spazi pubblici.

Art 5. Divieto di vendita e consumo di bevande in contenitori di vetro e contrasto all'abuso di alcool

1. Al fine di contrastare i comportamenti prevaricanti, aggressivi e di sostanziale inciviltà, determinati dall'abuso di bevande alcoliche e dall'abbandono sul suolo pubblico di contenitori di bevande in vetro, è vietato ai titolari di attività commerciali in sede fissa o su aree pubbliche, ai titolari di esercizi artigianali alimentari, ai titolari di pubblici esercizi di somministrazioni di alimenti e bevande, ai titolari di circoli privati ed ai responsabili delle manifestazioni pubbliche o private di effettuare la vendita (per asporto) nonché mediante distribuzione automatica di bevande in contenitori di vetro o in lattina dalle ore 20:00 fino alle ore 07:00 del giorno successivo.

2. Nello stesso intervallo orario di cui al comma precedente ai titolari di esercizi artigianali alimentari è tuttavia consentita la vendita di bevande in contenitori di vetro purché essa avvenga contestualmente alla vendita di generi alimentari esclusivamente per il consumo immediato all'interno dei locali, oppure negli spazi esterni di pertinenza quali aree private oppure oggetto di occupazione regolarmente concessa.
3. E' vietata la pubblicizzazione di offerte speciali relative alla somministrazione di alcolici valide dopo le ore 22:00 o prima delle ore 07:00 del giorno successivo.
4. I titolari o gestori dovranno adottare le necessarie misure di controllo, esponendo, altresì, all'interno dei locali e delle aree di pertinenza apposito avviso informativo per il pubblico.
5. E' fatta salva la consegna a domicilio.
6. Dalle ore 20:00 alle ore 07:00 del giorno successivo la somministrazione di bevande in contenitori di vetro è consentita unicamente nelle aree private negli spazi interni oppure, mediante servizio al tavolo, negli spazi esterni dei pubblici esercizi quali aree private oppure oggetto di occupazione regolarmente concesse.
7. Al di fuori delle previsioni di cui al comma precedente, è fatto divieto a chiunque, di consumare bevande in contenitori di vetro o in lattina dalle ore 24:00 alle ore 07:00 del giorno successivo.
8. E' vietata la somministrazione e la vendita a soggetti minorenni di qualsivoglia bevanda alcolica. A tal fine, gli esercenti e i dipendenti da loro impiegati sono obbligati a richiedere l'esibizione di un documento di riconoscimento. La trasgressione del divieto di cui al presente capoverso è punita con la sanzione di cui al successivo articolo 8 comma 5.

CAPO III – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACUSTICA

Art 6. Indicazioni operative e divieti in materia di acustico

1. Il titolare del pubblico esercizio, o del locale di pubblico spettacolo, deve osservare tutte le disposizioni in materia di inquinamento acustico e adottare tutte le misure idonee e necessarie al fine di non compromettere il diritto al riposo delle persone ed evitare il disturbo alla quiete pubblica.
2. E' vietata dalle ore 24:00 la riproduzione sonora (musica di sottofondo) nonché le attività di intrattenimento musicale (musica dal vivo, dj set, karaoke, spettacoli e attività analoghe) nelle aree esterne diffuse dai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, dai circoli privati, dalle attività commerciali di vendita, dalle attività

artigianali, alimentari, dalle manifestazioni pubbliche o private nonché da qualsiasi soggetto privato. L'attività musicale, svolta all'esterno del pubblico esercizio o del locale di pubblico spettacolo, è consentita nel periodo compreso tra il 01 giugno ed il 15 ottobre nelle giornate di venerdì e sabato e prefestivi fino alle ore 01:00 del giorno successivo.

3. Tutti gli eventi di intrattenimento di cui al precedente comma dovranno essere preventivamente comunicate al Comune con un preavviso di almeno due giorni.
4. In presenza di attività separate fra loro da una distanza entro i 150 metri, è consentito lo svolgimento di eventi di intrattenimento musicale per una sola attività commerciale a serata. A tal fine le attività coinvolte dovranno presentare congiuntamente all' Ufficio di Polizia Municipale il calendario degli eventi programmati con una settimana di anticipo rispetto a quella di riferimento. In particolare il calendario dovrà essere presentato non oltre il lunedì precedente a quello di inizio della settimana di riferimento (ad. esempio dovrà essere presentata entro lunedì 1 il calendario della settimana che inizia con lunedì 8). In caso di violazione del suddetto obbligo di allestimento di eventi in misura di uno al giorno per attività ravvicinate entro i 150 metri l' ufficio di Polizia Municipale potrà ordinare l'immediata interruzione di tutti gli eventi in corso ferma restando l'irrogazione delle sanzioni amministrative

5. L'attività musicale svolta dalle discoteche all'aperto munite di licenza rilasciata ex art.68 del R.D. n.773 del 18/06/1993, dal Questore, rimane assoggettata ai limiti di legge e regolamentari vigenti in materia di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, nonché al possesso dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo.

Art 7. Deroghe

1. Sono concesse le seguenti deroghe agli orari indicati dall'art 6 comma 2:

- a) L'attività musicale è consentita fino alle ore 03:00 del giorno successivo nelle seguenti giornate dedicate alla festa della Santa Patrona di Santa Flavia S. Anna, in quelle dedicate alla festa di Maria SS del Lume a Porticello, in quelle dedicate alla di Maria SS Addolorata a S. Elia, nonché nei giorni 14 e 15 agosto e 31 dicembre. In ogni caso il Sindaco, su proposta dell' Ufficio cui compete, a mente del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e Servizi, la gestione degli eventi culturali

e turistici, con propria Ordinanza potrà disporre eventuali deroghe in occasione di particolari eventi o manifestazioni.

Il Sindaco, inoltre, potrà adottare per motivazioni di ordine pubblico, pubblica sicurezza, tutela della tranquillità e riposo dei residenti ed igiene propria ordinanza che disponga ulteriori limitazioni anche soltanto con riferimento ad alcune aree del territorio comunale.

CAPO IV - SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 8 Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle norme preordinate al contrasto d'illeciti penali ed amministrativi, la violazione delle disposizioni del presente regolamento comporta, oltre alle sanzioni previste dalla specifica normativa, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs 267/2000, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 (venticinque/00) ad euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni violazione accertata.
2. Chiunque violi le disposizioni di cui al capo II del Regolamento è altresì soggetto alla sanzione accessoria del sequestro amministrativo cautelare delle bevande in bottiglie/contenitori in vetro e lattine detenute all'interno dell'esercizio ai sensi dell'art. 13 della L. 689/81, per cinque giorni consecutivi, fatta salva l'eventuale confisca amministrativa, ai sensi dell'art. 20 comma 3 della stessa legge 689/81.
3. Chiunque violi le disposizioni di cui capo III del Regolamento è altresì soggetto alla sanzione accessoria del sequestro amministrativo cautelare delle apparecchiature e/o strumenti di diffusione dei suoni e/o dei rumori, ai sensi dell'art.13 della L. 689/81, per cinque giorni consecutivi, fatta salva l'eventuale confisca amministrativa, ai sensi dell'art.20 comma 3 della stessa legge 689/81.
4. Alle violazioni di ciascuno degli obblighi previsti, anche a carico dei privati nel presente regolamento si applicano in ogni caso tutte le sanzioni principali e quelle accessorie previste dalle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti, anche quelle che dovessero essere rimesse alla facoltà o autonomia dei comuni.
5. La violazione del divieto di somministrazione e vendita di qualsivoglia bevanda alcolica a soggetti minorenni di cui all'art. 5 comma 8 è punita in caso di prima trasgressione con la sanzione della sospensione dell'attività economica da 3 a 5 giorni e nel

caso di successiva trasgressione oltre che con la suddetta sanzione di chiusura con la revoca dell'autorizzazione amministrativa concessa per l'occupazione del suolo pubblico.

Art 9. Disposizioni finali

1. Il sindaco può, esercitando i poteri di cui all'art. 54 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, in occasioni di particolari eventi, manifestazioni, festività, vietare il consumo di bevande alcoliche in luoghi e/o spazi pubblici e demaniali.
2. I trasgressori sono puniti con l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 (venticinque/00) ad euro 500,00 (cinquecento/00), ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 per ogni violazione accertata.
3. Ai trasgressori del divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche ai soggetti minorenni ferma restando l'eventuale responsabilità penale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 (duecentocinquanta/00) a euro 1.000,00 (mille/00).

Art. 10 Addetti alla vigilanza

1. Spetta alla Polizia Municipale il compito di vigilare sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e sull'accertamento e notifica ai trasgressori delle sanzioni previste agli artt. 8 e 9.
2. Compete allo Sportello Unico delle Attività Produttive l'adozione dei provvedimenti amministrativi conseguiti all'accertamento della violazione di cui al citato art. 8 comma 4 e 5
3. All'accertamento delle violazioni del presente regolamento possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti appartenenti a corpi di polizia diversi da quello previsto nel comma precedente ai sensi dell' art. 13 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

